



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE DELL'ENTE EX ART. 20 D. LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. DALLA FONTANA Susanna	X		8. SCAPOLO Luciano		X
2. FRIGERIO Adelio	X		9. TOSCA Roberta	X	
3. COPPA Sara	X		10. NEGRETTI Fabrizio	X	
4. BOTTACIN Paola	X		11. CHIGHINE Giovanni	X	
5. GANDOLA Flavio		X			
6. VALERIO Claudio	X				
7. BERNASCONI Alessandro		X			
			Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Generale - reggente temporaneo - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Susanna DALLA FONTANA e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato inoltre che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che l'intestato Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2017 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di Legge, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Rilevato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Udita l'esposizione della dott.ssa Maria Maddaloni, Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario dell'intestato Ente, che illustra la proposta di deliberazione e precisa l'attività di fusione inversa della società C.P.T. S.p.A. con la società partecipata SPT Holding S.p.A.;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147bis del D. Lgs. 267/00, sono stati richiesti, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa a formarne parte integrante e sostanziale

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui l'intestato Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un piano di razionalizzazione o nuova formulazione di un piano di razionalizzazione già approvato;
3. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'inserimento della ricognizione nella piattaforma telematica "partecipazioni" del MEF, nonché l'invio della presente alla Corte dei Conti, come da normativa;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'intestato Ente cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, co. 4, del TUEL).



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 31/2022 DEL 18/11/2022

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipate dell'Ente ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Generale - *reggente temporaneo* - in funzione di Responsabile del Settore Servizio Amministrativo;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147**bis** del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 14/11/2022



Il Segretario Generale
reggente temporaneo
in funzione di Responsabile del Servizio
avv. Gianpietro Natalino



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 31/2022 DEL 18/11/2022

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipate dell'Ente ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.

La scrivente dott.ssa Maria Maddaloni in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 14/11/2022



Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario

dott.ssa Maria Maddaloni

Maria Maddaloni

COMUNE DI LUISAGO

(PROVINCIA DI COMO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 24 del 16 novembre 2022

OGGETTO: ricognizione ordinaria delle partecipate dell'ente ex art. 20 D. Lgs. 175/2016

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Luisago, nella persona del dott. Nicodemo Zavaglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, co. 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale e i suoi allegati al fine di procedere alla formulazione del parere richiesto.

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 4 co. 1 D. Lgs. 175/2016, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017, le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- nei limiti di cui al comma 1 del sopracitato articolo 4 D. Lgs. 175/2016, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017, il successivo comma 2 indica quali partecipazioni societarie possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute;

considerato che:

- ai sensi dell'ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 il Comune in oggetto doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 settembre 2016, esecutiva ai sensi di Legge, il Comune di Luisago, dopo aver effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dallo stesso, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;
- ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i sopra citati provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- pur in assenza di espressa indicazione normativa nell'art. 20 del D. Lgs 175/2016, è riconosciuta l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione in materia di modalità di gestione dei servizi e



sulle proposte di costituzione o di partecipazione in organismi esterni (articolo 239, comma 1 lettera b) n. 3 del Tuel) e, quindi, la necessità che lo stesso si esprima - con un parere "autonomo" - sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune, da approvarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;

visti:


- lo Statuto Comunale vigente;
- il regolamento di contabilità del Comune;
- le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016;
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147**bis** del D. Lgs. 267/2000;

esaminato:

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante sostanziale;

dato atto che:

- che devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
 3. ai sensi dell'art. 20 comma 2 D. Lgs. 175/2016: "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";
- il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette non rientranti nelle fattispecie precedentemente richiamate:
 1. COMO ACQUA S.r.l. - codice fiscale 03522110133 - con sede in Via Borgovico n. 148 - 22100 Como - che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como mediante affidamento diretto con modalità in *house providing* - quota di partecipazione del Comune 0,637%;



2. CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.p.A. - partita I.V.A. 00658860135 - con sede in Via Oltrecolle n. 127 - 22100 Como - che opera nel trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - quota di partecipazione del Comune 0,827%;
 3. A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME - partita I.V.A. 02886940135 - che opera nel settore di attività dei servizi alla persona; ciò che sta alla base dell'attività di erogazione dei servizi è una visione di tipo politico-strategico, intesa come attività di programmazione delle politiche sociali territoriali, oltre che come capacità di sviluppare relazioni con gli altri soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona, sia pubblici che privati - quota di partecipazione del Comune del 2,663%;
- il Comune partecipa altresì in forma indiretta la società S.P.T. Holding S.p.A., che ha per oggetto il servizio di trasporto locale, tramite la partecipazione del 32,54% detenuta dalla società Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. (C.P.T. S.p.A.). Si da atto che la S.P.T. Holding S.p.A. e la C.P.T. S.p.A. sono interessate da un processo di fusione inversa che comporterà l'incorporazione della partecipata C.P.T. S.p.A. nella S.P.T. S.p.A. con efficacia giuridica a partire dal 1 gennaio 2023. Si da atto che il progetto di aggregazione delle società C.P.T. S.p.A. e S.P.T. Holding S.p.A. è finalizzato ad attuare le previsioni del T.U.S.P. (D. Lgs. 19.08.2016 n. 175) e delle amministrazioni partecipanti al capitale delle due società ai fini della prevista razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
- la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione o nuova formulazione di un piano di razionalizzazione già approvato;

quanto sopra considerato;


esprime

parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, all'adozione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipate dell'ente ex art. 20 D. Lgs. 175/2016".

Brescia, li 16 novembre 2022

Il Revisore Unico

Dott. Nicodemo Zavaglia



RELAZIONE TECNICA PARTECIPAZIONI

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole previste dalla vigente normativa;

Visto il risultato della ricognizione ordinaria esposto in modo dettagliato per ogni partecipazione detenuta, dal quale risulta che esistono le condizioni di legge per il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente possedute dal Comune;

Considerato che, durante l'anno 2018, in esecuzione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni sociali del Comune approvato entro il 30 settembre 2017, è stata realizzata un'operazione di aggregazione tra società partecipate;

Rilevato che in data 19 ottobre 2011 con delibera n. 8 (*"Proposta per l'affidamento del servizio idrico integrato"*), l'Assemblea dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale ha approvato all'unanimità e con la maggioranza richiesta dall'art. 1, comma q) della L.R. n. 21/2010 la proposta di affidamento *"in house"* del Piano d'Ambito mediante individuazione di un soggetto gestore unico, ritenendo tale forma gestionale come la risposta più idonea alle esigenze del territorio;

Rilevato che in data 20 dicembre 2011 con deliberazione n. 103 (*"Individuazione della forma di gestione ed affidamento del servizio idrico integrato"*), il Consiglio Provinciale di Como ha indicato la forma di gestione e di affidamento del Servizio Idrico Integrato, per l'attuazione del Piano d'Ambito, nella modalità *"in house"*, previa costituzione da parte dei Comuni di una società avente i requisiti di legge per l'affidamento;

Rilevato che in data 15 maggio 2012 con deliberazione n. 36 (*"Delibera di Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato"*), il Consiglio Provinciale di Como ha individuato le linee guida per la costituzione della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendo al punto 1 *"Obiettivi strategici della riorganizzazione"* che *"il progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) sul territorio della Provincia di Como si basa sulla costituzione di una società, denominata società d'ambito, cui attribuire in house la titolarità della gestione del SII alla scala provinciale ed affidare il servizio di che trattasi per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Como"*;

Rilevato che in data 3 luglio 2012 con deliberazione n. 5 (*"Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato"*), la Conferenza dei Comuni ha confermato la scelta dell'affidamento diretto ad una società avente i requisiti dell' *"in house providing"*, costituita direttamente dai Comuni;

Rilevato che in data 18 dicembre 2014, con delibera n. 15, il Consiglio della Provincia di Como - ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 47 della L.R. n. 26/2003 che attribuiscono alla Provincia l'approvazione del Piano d'Ambito e le decisioni in merito all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) per l'ATO - ha formalmente approvato il Piano d'Ambito;

Rilevato che in data 28 aprile 2014, è stato costituito il gestore d'ambito totalmente pubblico COMO ACQUA S.r.l., in cui partecipano i Comuni e la Provincia di Como, che possiede i requisiti per un affidamento "in house" del SII ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che in data 21 luglio 2015, con Deliberazione n. 24, il Consiglio Provinciale di Como ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del SII ed i relativi allegati;

Rilevato che in data 29 settembre 2015, con deliberazione n. 36, il Consiglio Provinciale di Como ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore COMO ACQUA S.r.l. a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità degli affidamenti *in house* e ha demandato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como la sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico;

Considerato che al fine di dare concreta attuazione alle delibere summenzionate, il gestore COMO ACQUA S.r.l. e le società incorporande [S.O.T.] nel mese di maggio 2018 hanno affidato ad un consulente dotato delle necessarie competenze professionali, l'incarico di svolgere le attività di assistenza alle società d'ambito e, di riflesso ai Comuni soci finalizzate al perfezionamento del processo di aggregazione delle società d'ambito, gestori del servizio idrico integrato, in COMO ACQUA S.r.l.;

Rilevato che il progetto di riorganizzazione del SII prevede l'aggregazione delle varie società d'ambito mediante fusione per incorporazione o di scissione parziale in COMO ACQUA S.r.l., società incorporante e beneficiaria;

- il Comune di Luisago è socio sia delle S.O.T. Colline Comasche S.r.l. e ed Alto Seveso S.r.l., sia socio dell'incorporante COMO ACQUA S.r.l.;
- con riferimento alla partecipazione nelle società Colline Comasche S.r.l. ed Alto Seveso S.r.l. l'Organo Amministrativo di queste, in esecuzione di quanto sopra precisato, ha approvato in data 27 giugno 2018 il progetto di fusione per incorporazione in COMO ACQUA S.r.l., disponendo altresì la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei rispettivi soci per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione;
- con riferimento alla partecipazione in COMO ACQUA S.r.l., il Consiglio di Amministrazione di questa, in esecuzione di quanto sopra precisato, ha approvato in data 27 giugno 2018:
 1. il progetto di fusione per incorporazione delle società Acqua Servizi Idrici Integrati S.r.l., Alto Lura S.r.l., Alto Seveso S.r.l., Antiga S.p.A., Colline Comasche S.r.l., Livescia S.r.l., Pragma S.p.A., Service 24 Idrico S.r.l. e Sud Seveso S.p.A., in COMO ACQUA S.r.l.;
 2. il progetto di scissione parziale non proporzionale di Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A. in COMO ACQUA S.r.l.;
 3. il progetto di scissione parziale non proporzionale di Valbe Servizi S.p.A. in COMO ACQUA S.r.l.;
 4. il progetto di scissione parziale proporzionale di Canturina Servizi Territoriali S.p.A. in COMO ACQUA S.r.l.;

tutto quanto sopra, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci delle predette Società per deliberare in merito all'approvazione dei progetti sopra riportati;

Considerato che la richiamata Assemblea straordinaria dei soci è stata convocata per la data del 27 settembre 2018, fatta salva la possibilità dell'Organo amministrativo delle società partecipate di indicare una diversa data utile in base ai tempi di approvazione dei Comuni soci, purché entro e non oltre il 10 ottobre 2018;

Rilevato che la sottoscrizione della fusione per incorporazione in Como Acqua S.r.l. è avvenuta in data 17.12.2018 e con efficacia 01.01.2019;

Preso atto che il Comune partecipa in via diretta alla società Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. (C.P.T. S.p.A.) che ha per oggetto la realizzazione e gestione di servizi pubblici di trasporto e che partecipa, indirettamente, alla società S.P.T. Holding S.p.A. che ha per oggetto il servizio di trasporto locale tramite la partecipazione del 32,54% detenuta dalla società Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. (C.P.T. S.p.A.);

Considerato che, dopo diverse valutazioni, l'assemblea ordinaria del C.P.T. S.p.A. ha deliberato, in data 22 luglio 2020, l'atto di indirizzo al Cda avente ad oggetto la fusione inversa con la società partecipata SPT Holding S.p.a. e che l'organo amministrativo ha già delineato un percorso per la fusione individuando l'Advisor che aiuterà entrambe le società a costruire il progetto di fusione da sottoporre poi alle relative assemblee per l'approvazione.

Rilevato che il progetto di fusione è attualmente in corso ed è prevista l'efficacia giuridica della stessa a partire dal 1° gennaio 2023 e che dopo il deposito del progetto di fusione e dei relativi documenti in CCIAA dovrà esserci il passaggio nei Consigli Comunali dei soci e la successiva deliberazione dell'assemblea dei soci. A seguito di tale operazione sopravviverà la sola S.P.T. Holding S.p.A. in cui confluiranno gli attivi e passivi di C.P.T. S.p.A. e i soci di C.P.T. S.p.A. diverranno soci di S.P.T. Holding S.p.A. In particolare il progetto di aggregazione delle società C.P.T. S.p.A. e SPT Holding S.p.A. è finalizzato ad attuare le previsioni del T.U.S.P. (D. Lgs. 19.08.2016 n. 175) e delle amministrazioni partecipanti al capitale delle due società ai fini della prevista razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Per i motivi sopra esposti, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, il Comune possiede le seguenti partecipazioni:

- in via diretta:
1. COMO ACQUA S.r.l. - codice fiscale 03522110133 - con sede in Via Borgovico n. 148 - 22100 Como - che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como mediante affidamento diretto con modalità *in house providing* - quota di partecipazione del Comune 0,637%;
 2. CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.p.A. - partita I.V.A. 00658860135 - con sede in Via Oltrecolle n. 127 - 22100 Como - che opera nel trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane quota di partecipazione del Comune 0,827%;
 3. A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME - partita I.V.A. 02886940135 - con sede in Piazza IV Novembre 2 - 22074 Lomazzo - che opera nel settore di attività dei servizi alla persona; ciò che sta alla base dell'attività di erogazione dei servizi è una visione di tipo politico-strategico, intesa come attività di programmazione delle politiche sociali territoriali, oltre che come

capacità di sviluppare relazioni con gli altri soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona, sia pubblici che privati. Quota di partecipazione del Comune del 2,663%;

- In via indiretta


1. Società S.P.T. HOLDING S.p.A. - partita I.V.A. 01815060130 - con sede in Via Francesco Anzani, 37 - 22100 Como - che opera nel Settore dei servizi di trasporto locale. Il Comune partecipa tramite la società CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.p.A. (C.P.T. S.p.A.) che detiene una quota di partecipazione pari al 32,54%.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Susanna Dalla Fontana



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 06/12/2022 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 06/12/2022



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 18/11/2022



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino

